



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Il Direttore Generale

Ai Direttori Generali delle AA. SS.LL.
per il loro tramite
Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Oggetto: accesso alle prestazioni sanitarie in assistenza sanitaria transfrontaliera.

Facendo seguito a diverse segnalazioni pervenute dal Punto di Contatto Nazionale, si rende necessario ripercorrere quanto previsto dalla normativa vigente in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il **Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014** ha recepito la **Direttiva 2011/24/UE** sul riconoscimento dei diritti dei pazienti in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera e con il successivo **Decreto Ministeriale n. 50/2018** è stato emanato il regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva.

La **Direttiva 24/2011/UE** prevede l'assistenza indiretta: i pazienti devono pagare direttamente al prestatore di assistenza sanitaria le prestazioni di cui hanno usufruito in uno stato dell'Unione Europea e i costi sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa.

L'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera si applica solo per le prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (art. 1 del D. Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e usufruite in uno Stato membro dell'Unione Europea/ Spazio SEE (NON si applica per la Svizzera).

L'**art. 9 comma 2 del D.lgs 38/2014** disciplina le prestazioni sanitarie per le quali è necessaria un'autorizzazione preventiva. Con il successivo **D.M. n. 50/2018 all'art.3** sono state ulteriormente chiarite le prestazioni oggetto di autorizzazione preventiva.

Ai sensi dell'**art. 9 comma 6** l'autorizzazione preventiva è negata., nei seguenti casi:

- a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
- b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
- c) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da



disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;

- d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.

L'iter amministrativo per l'accesso alle cure transfrontaliere è disciplinato dall'art.10 del D.lgs 38/2014. Si richiama il rispetto dei tempi previsti dal comma 3 e comma 7 dell'art.10.

Alla luce della giurisprudenza in materia, qualora il diniego alla richiesta sia motivato da quanto previsto dall'art. 9 comma 6 lettera d) occorre specificare i tempi d'attesa.

In particolare, in riferimento alle comunicazioni del Punto di Contatto Nazionale in merito a richieste di chiarimenti sull'accesso alle prestazioni di PMA ricorrendo all'assistenza sanitaria transfrontaliera, occorre precisare che, poiché sul territorio regionale/nazionale insistono diverse strutture che erogano prestazioni di PMA omologa ed eterologa, tali prestazioni ai sensi dell'art. 9 comma 6 lettera d) non sono autorizzabili se non in casi eccezionali e motivati.

Si ricorda che l'accesso alle prestazioni di PMA è regolamentata dal DCA n. 21 del 04/02/2019 e dalla DGRC n. 105 del 25/02/2020.

Si allegano alla presente

- il D.lgs 38/2014;
- il D.M. 50/2018;
- fac-simile delle domande di autorizzazione e rimborso;
- elenco dei centri regionali che erogano prestazioni di PMA

Dott. Aurelio Bouchè

Dott. Pietro Buono

Avv. Antonio Postiglione

